



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

.....

N. 22 del 12/04/2007

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SERFOGLI ANDREA

E PRESENTE IL SINDACO FONTANELLI PAOLO

Sono inoltre presenti gli Assessori CERRI FABRIZIO CORTOPASSI
SERGIO ELIGI FEDERICO GHEZZI PAOLO MACALUSO CARLO MONTANO
SALVATORE SARDU GIUSEPPE STORCHI BIANCA VIALE GIOVANNI

Assiste il SEGRETARIO GENERALE F.F. PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri GARZELLA GIOVANNI CECCARELLI
VALTER MANCINI PAOLO

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE.**

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Comunicata a:

CIRCOSCRIZIONE 1
CIRCOSCRIZIONE 2
CIRCOSCRIZIONE 3
CIRCOSCRIZIONE 4
CIRCOSCRIZIONE 5
CIRCOSCRIZIONE 6
SERGIO CORTOPASSI
FINANZE E POLITICHE TRIBUTARIE
AN
LISTA CIVILE
DS
FORZA ITALIA
LA MARGHERITA
PATTO PER PISA
RC
SDI UDEUR

.....

II PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
SERFOGLI ANDREA

II SEGRETARIO GENERALE
F.F.
PESCATORE PIETRO

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ARMANI FABIO	P	LOGLI GINO	P
BANI GIULIANO	P	LUPERINI ROBERTA	A
BIASCI MARIO	P	MACCHIA PIERANTONIO	P
BINI MAURIZIO	A	MANCINI PAOLO	P
BOZZI ALBERTO	P	MASTANTUONO VINCENZO	A
BRONZINI MASSIMO	P	MELFI FRANCA	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MEZZANOTTE MICHELE	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MODAFFERI SANDRO	P
CARLESÌ GIUSEPPE	P	MONACO MARCO	P
CECCARELLI VALTER	P	MUSCATELLO ERNESTO	A
CINI ENZO	P	PAOLICCHI ARMANDO	P
DELL'OMODARME ANTONIO	P	PETRUCCI DIEGO	P
DI LUPO MICHELE	P	RINDI PAOLO	P
FIORINI ENRICO	P	SCARPELLINI MAILA	P
FONTANELLI PAOLO	P	SERFOGLI ANDREA	P
FORTE GIUSEPPE	P	SILVESTRI SILVIA	P
GAGLIARDI NICOLA	P	TEOTINO STEFANO	P
GARZELLA GIOVANNI	P	TRAMONTANA MARIANO	P
GHIONZOLI ANTONIO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GORRERI ALESSANDRO	P	ZAMBITO YLENIA	P
GRANCHI GIACOMINO	P		

OGGETTO: Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui:

" 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) *previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;*
- b) *classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;*
- c) *indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;*
- d) *indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;*
- e) *previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;*
- f) *previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:*
 - 1) *per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:*
 - I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;*
 - II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;*
 - 2) *per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;*

- 3) *in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;*
 - 4) *gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;*
 - 5) *il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;*
- g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
- 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ”*

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Preso atto che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che proroga il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2007 degli enti locali al 30 aprile 2007;

Vista:

- la proposta di modifica del suddetto Regolamento predisposta ed istruita da S.E.PI. S.p.a. in qualità di gestore dei tributi comunali, allegato "A" parte integrante e sostanziale;
- la relazione allegato "B", parte integrante e sostanziale, predisposta da S.E.PI. S.p.a.;
- il testo aggiornato del Regolamento, allegato "C" parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dare approvazione alle proposte delle modifiche regolamentari avendone effettuato una valutazione favorevole;

DATO ATTO che su tale proposta è stato richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dei consigli di circoscrizione a norma dell'art. 29 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dalla IV^a Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

A maggioranza dei presentii con voti resi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:	36
Favorevoli:	25
Contrari:	11(Garzella, Biasci, Mezzanotte, Buscemi, Granchi, Gorreri, Silvestri, Petrucci, Mancini, Logli, Tramontana)

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riportate nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il testo aggiornato del Regolamento, come risultante a seguito delle suddette modifiche, secondo il contenuto riportato nell'allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007;
- 4) di dare atto che la Direzione Finanze e Politiche Tributarie provvederà alla trasmissione del presente provvedimento, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e del D.Lgs. 504/1992;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.a. per quanto di competenza.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ☐ della Giunta Comunale
☒ del Consiglio Comunale

Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dando atto che:

- ☐ comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
- ☒ non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 02.03.2007

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE E
POLITICHE TRIBUTARIE
Dott. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _____

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE E
POLITICHE TRIBUTARIE
Dott. Claudio Sassetti

VISTO CONTABILE

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _____

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE E
POLITICHE TRIBUTARIE
Dott. Claudio Sassetti



Comune di Pisa

REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato "A"
- Proposte di modifica -

INDICE

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART 1 – DEFINIZIONI
ART 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
ART 4 - OGGETTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
ART 5 – SOGGETTI
ART 6 - OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART 7 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: PERMANENTI E TEMPORANEE
ART 8 - PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
ART 9 – CATEGORIE DI OCCUPAZIONE
ART 10 - OCCUPAZIONE D'URGENZA
ART 11- PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA
ART 12 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART 13 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
ART 14 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
ART 15 – ISTRUTTORIA
ART 16 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO
ART 17 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
ART 18 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART 19 - DEPOSITO CAUZIONALE
ART 20 - OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE
ART 21 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE
ART 22 - TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE
ART 23 - CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
ART 24 - MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
ART 25 - RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
ART 26 - IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
ART 27 - IL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE

ART 28 - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
ART 30 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI AREE E DI SPAZI PUBBLICI E DI AREE PRIVATE SOGGETTE ALLA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO
ART 31 - ESCLUSIONI DAL CANONE
ART 32 - TERMINI E LE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
ART 33 - RIMBORSO DEL CANONE
ART 34 - PROVVEDIMENTI E TRATTAMENTO SANZIONATORIO
ART 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 36 - NORMA DI RINVIO
ART 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART 38 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
ART 39 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE
ART 40 - ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- a) per **“occupazione”** ed **“occupare”** la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- b) per **“concessione”** il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nella lettera precedente, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) per **“autorizzazione”** il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all'esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;

- d) per “**concessionario**” il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento – di cui alla lettera precedente - per effettuare legittimamente l'occupazione;
- e) per “**canone**” l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera - dell'area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione.

ART 2 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell' articolo 52 del citato decreto legislativo.
2. Il COSAP sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:
 - a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Pisa;
 - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici;
 - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico dell'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente priva la collettività del godimento dell'area pubblica;
 - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
 - f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;
 - h) le sanzioni amministrative applicabili.

ART 4 - Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
 - a) strade del comune di Pisa;
 - b) aree appartenenti al demanio;
 - c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;
 - c) aree destinate a mercati anche attrezzati;
 - d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART 5 - Soggetti

1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 c.c..
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

ART 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.

ART 7 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal provvedimento di concessione, sia uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.
3. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore a 12 (dodici) mesi, siano o meno sorrette da un valido ed efficace titolo concessorio.
- 4. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12 (dodici) mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata inferiore a 30 (trenta) giorni.**

ART 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie (articolo approvato)

1. Occupazioni e circolazione ed occupazioni per attività commerciali

- 1. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.*
- 2. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.*
- 3. L'occupazione dei marciapiedi con chioschi, od altre installazioni, all'interno del centro abitato, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.*
- 4. Fuori del centro abitato, può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con chioschi, od altre installazioni, solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.*
- 5. L'occupazione con chioschi, od altre installazioni, è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.*
- 6. L'occupazione del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico, in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione solo se a carattere temporaneo e se connessa con pubblici esercizi esistenti, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.*
- 7. L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita, purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale, e sia ubicata nelle immediate vicinanze della stessa. L'estensione laterale*

dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

8. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.

9. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.

10. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

11. Per le occupazioni di breve durata i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali, devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

2. Occupazioni per attività edilizie

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

2. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

3. Passi carrabili

1 La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione), e, comunque, si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

4. Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

1. Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

2. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

5. Occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.
3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

ART 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie (proposta di modifica)

1. Occupazioni e circolazione ed occupazioni per attività commerciali

1. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.
2. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.
3. L'occupazione dei marciapiedi con chioschi, od altre installazioni, all'interno del centro abitato, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.
4. Fuori del centro abitato, può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con chioschi, od altre installazioni, solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.
5. L'occupazione con chioschi, od altre installazioni, è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.
6. L'occupazione del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico, in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione **se connessa con pubblici esercizi esistenti**, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.
7. L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita, purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale, e sia ubicata nelle immediate vicinanze della stessa. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.
8. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.
9. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
10. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
11. Per le occupazioni di breve durata i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali, devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

2. Occupazioni per attività edilizie

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

2. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

3. Passi carrabili

1 La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione), e, comunque, si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

4. Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

1. Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

2. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

5. Occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.

3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

Art 9 – Categorie di occupazione

Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

Categoria (tipo di occupazione)	
1) Passi Carrabili	
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie areazione, ecc.	

3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: Chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5) Tende fisse o retrattili
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative (Non commerciali)
10) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di servizi
11) Commercio su aree pubbliche: Venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.
12) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
13) altre attività commerciali
14) altre attività non commerciali

ART 10 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

ART 11 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.Pi. S.p.A. direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.

5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

ART 12 – Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
- che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
- che siano effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell'art. 28, commi 3 (primo periodo) e 4, del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato fino al cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

PARTE SECONDA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART 13 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ART 14 - Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda in bollo, o direttamente presso gli uffici della S.E.Pi. S.p.A. oppure via fax.

2. Al fine di semplificare la sua formulazione la S.E.P.I. S.p.a. predispone e distribuisce degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in triplica copia, oltre all'originale.

La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail;
- b. Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- c. il luogo dell'occupazione;
- d. la misura dell'occupazione;
- e. la durata dell'occupazione;
- f. le modalità e tipologia di occupazione;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

ART 15 – Istruttoria (articolo approvato)

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché la S.E.Pi. S.p.A. comunichi il rigetto della domanda di occupazione.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.

ART 15 – Istruttoria (proposta di modifica)

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di cui alla procedura congiunta tra il Comune di Pisa e la S.E.Pi. S.p.A., allegata al presente regolamento e contrassegnata con la lettera A.
3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché la S.E.Pi. S.p.A. comunichi il rigetto della domanda di occupazione, **accompagnata da motivazioni che recepiscono i pareri acquisiti.**
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.

ART 16 - Predisposizione dell'atto

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa

ART 17 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
- le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi dell'art.18;
- la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
- l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ART 18 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.

ART 19 - Deposito cauzionale

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati., si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti.

2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ART 20 - Obblighi dell'occupante (articolo approvato)

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;*
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;*
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;*
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;*
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;*
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;*
- g) versare il canone alle scadenze previste;*
- h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non superiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.*

ART 20 - Obblighi dell'occupante (proposta di modifica)

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni **non inferiori** ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

ART 21 - Obblighi dell'ente gestore

1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

ART 22 - Termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.

ART 23 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - A) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 23 del presente regolamento.
 - B) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ART 24 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Pisa e della S.E.Pi. S.p.A., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
- 3. La revoca dell'atto di concessione parte del Comune di Pisa e della S.E.Pi. S.p.A. comporta il rimborso nel caso delle sole occupazioni temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.**
4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Pisa o dall'ente gestore, quando si verificano:
 - a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
 - d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
 - e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento, determina la decadenza automatica della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.

ART 25 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione (articolo approvato)

- 1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.*
- 2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.*
- 3. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.*
- 4. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.*
- 5. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.*
- 6. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.*

ART 25 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione (proposta di modifica)

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione **temporanea** mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione **permanente** con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.
3. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
4. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
5. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
6. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

ART 26 - Il rinnovo del provvedimento di concessione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
4. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova concessione.

ART 27 - Il subingresso nella concessione (articolo approvato)

- 1. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione agli uffici competenti, che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare la titolarità della concessione.*
- 2. Il cedente è tenuto alla restituzione della concessione, senza alcun diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma d'indennizzo.*
- 3. Il nuovo titolare deve richiedere agli uffici competenti la voltura della concessione entro il termine di 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene, a pena di decadenza, proponendo una domanda con le indicazioni degli elementi di cui all'art. 14 del presente regolamento.*
- 4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.*
- 5. Il subentro non determina l'interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.*
- 6. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 30 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.*
- 7. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione permanente, ma, entro 30 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.*

ART 27 - Il subingresso nella concessione (proposta di modifica)

1. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, **con atto tra vivi**, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione **entro 60 giorni** agli uffici competenti, che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare la titolarità della concessione.
2. Il cedente è tenuto alla restituzione della concessione, senza alcun diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma d'indennizzo.
3. Il nuovo titolare deve richiedere agli uffici competenti la voltura della concessione entro il termine di 10 gg. dall'acquisizione dell'attività o del bene, a pena di decadenza, proponendo una domanda con le indicazioni degli elementi di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
5. Il subentro non determina l'interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, **entro un anno** dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.
- 7. (abrogato)**

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

ART 28 - Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.

2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima.
5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa.
6. Il comune può maggiorare il canone richiedendo il deposito cauzionale di cui all'art. 19;
7. **Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.**

ART 29 - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso in 5 (cinque) zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è contenuto nell'elenco allegato al presente regolamento.

ART 30 - Tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio

1. La tariffa da applicare per le occupazioni di aree e spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, sono indicate nelle tabelle di cui all'allegato del presente regolamento.

ART 31 - Esclusioni dal canone (articolo approvato)

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine.

Non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:

a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;

b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;

c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;

e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;

f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;

g) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali;

h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un' apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;

l) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito di speciali programmi di recupero ambientale cittadino;

m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

n) aree cimiteriali.

In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dalla occupazione.

ART 31 – Agevolazioni ed esclusioni dal canone (proposta di modifica)

1. E' applicabile una riduzione del 30 per cento nel periodo intercorrente fra il 15 settembre ed il 15 maggio, per le occupazioni di carattere permanente, effettuate sul litorale pisano.

2. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine.

Non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:

- a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
- b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;
- g) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali;
- h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un' apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;
- i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;
- l) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata con deliberazione della giunta comunale nell'ambito di speciali programmi di recupero ambientale cittadino;
- m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;
- n) aree cimiteriali.

In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dalla occupazione.

ART 32 - Termini e le modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento:

- a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.Pi S.p.A.;
- b) presso la sede di S.E.PI. S.p.A., situata a Pisa in Piazza dei Facchini n. 16, a mezzo contanti, assegno circolare oppure bancomat (escluso postamat), senza commissioni;
- c) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco posta, carta di credito o carta Postepay;
- d) tramite il servizio T-SERVE, presso tutti i punti convenzionati e gli sportelli della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., nonché, senza costi di commissione, presso apposito "Sportello Enti" della sede centrale di quest' ultima, sito in Piazza Dante n. 1 a Pisa, e presso la Filiale di Ospedaletto, sita in Via Bracci Torsi n. 26 a Pisa;
- e) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino 'CITEL', all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

4. L'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente.

Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo.

Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

5. Il canone, se d'importo superiore ad € 258,00, può essere corrisposto in 4 rate nell'anno di riferimento, senza interessi e di uguale importo, avendo scadenza alla fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

ART 33 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

ART 34 - Provvedimenti e trattamento sanzionatorio

1. L'ufficio provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di appositi avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di canone e di relativi interessi calcolati, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del vigente regolamento al tasso di interesse annuale, pari al tasso legale. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

2. La notifica dei predetti avvisi é effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART 35 - Riscossione coattiva

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali, la S.E.Pi. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Si dà luogo a riscossione coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad € 10,00.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 36 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo d'integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

ART 37 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.

ART 38 - Aggiornamento automatico

1. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

ART 39 - Differimento del termine (articolo approvato)

1. Il termine di cui all'articolo 32 è differito, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, al 31 marzo 2007.

ART 39 - Differimento del termine (proposta di modifica)

1. Il termine di cui all'articolo 32 del presente regolamento è differito per il primo anno di applicazione del canone al **16 aprile 2007**.

ART 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.



REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ANNO 2007

Di seguito di riportano gli articoli del Regolamento oggetto di modifica:

Art. 8, 1.6 : l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie è soggetta ad autorizzazione se connessa con pubblici esercizi esistenti, è stata eliminata la condizione che si tratti di occupazione a carattere temporaneo.

Art.15 comma 5): si ritiene si specificare che la comunicazione di rigetto della domanda di occupazione sia accompagnata dalla motivazione indicata dagli uffici competenti

Art. 20 lettera h): modificato in conformità a quanto disposto dall'art. 33.1 del vigente regolamento edilizio.

Art.25 comma 2: l'obbligo di comunicazione di rinuncia dell'atto di concessione, nel caso di occupazione "permanente", deve essere presentata entro il 31 dicembre.

Art.27: sono stati modificati i tempi inerenti la comunicazione del subentro in attività commerciali per uniformarsi alla normativa vigente.

Art. 31: è stata introdotta un'agevolazione – riduzione del 30 per cento – per le occupazioni permanenti sul litorale, nel periodo intercorrente tra il 15 settembre ed il 15 maggio.

Art. 39 : è stato prorogato al 16 aprile il termine di pagamento del Cosap per il primo anno di occupazione.



Comune di Pisa

REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006
Modificato del Deliberazione del C.C. n. 22 del 12/04/2007

INDICE

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART 1 – DEFINIZIONI
ART 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
ART 4 - OGGETTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
ART 5 – SOGGETTI
ART 6 - OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART 7 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: PERMANENTI E TEMPORANEE
ART 8 - PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
ART 9 – CATEGORIE DI OCCUPAZIONE
ART 10 - OCCUPAZIONE D'URGENZA
ART 11- PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA
ART 12 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART 13 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
ART 14 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
ART 15 – ISTRUTTORIA
ART 16 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO
ART 17 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
ART 18 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART 19 - DEPOSITO CAUZIONALE
ART 20 - OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE
ART 21 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE
ART 22 - TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE
ART 23 - CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
ART 24 - MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
ART 25 - RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
ART 26 - IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
ART 27 - IL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE

ART 28 - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
ART 30 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI AREE E DI SPAZI PUBBLICI E DI AREE PRIVATE SOGGETTE ALLA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO
ART 31 - ESCLUSIONI DAL CANONE
ART 32 - TERMINI E LE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
ART 33 - RIMBORSO DEL CANONE
ART 34 - PROVVEDIMENTI E TRATTAMENTO SANZIONATORIO
ART 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 36 - NORMA DI RINVIO
ART 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART 38 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
ART 39 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE
ART 40 - ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

a) per **“occupazione”** ed **“occupare”** la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un’area o di una strada comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un’area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;

- b) per **“concessione”** il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nella lettera precedente, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) per **“autorizzazione”** il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all'esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- d) per **“concessionario”** il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento – di cui alla lettera precedente - per effettuare legittimamente l'occupazione;
- e) per **“canone”** l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera - dell'area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione.

ART 2 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell' articolo 52 del citato decreto legislativo.
2. Il COSAP sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:
 - a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Pisa;
 - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici;
 - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico dell'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente priva la collettività del godimento dell'area pubblica;
 - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
 - f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;
 - h) le sanzioni amministrative applicabili.

ART 4 - Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
 - a) strade del comune di Pisa;
 - b) aree appartenenti al demanio;
 - c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;
 - d) aree destinate a mercati anche attrezzati;
 - e) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART 5 - Soggetti

1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 c.c..
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

ART 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.

ART 7 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal provvedimento di concessione, sia uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.
3. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore a 12 (dodici) mesi, siano o meno sorrette da un valido ed efficace titolo concessorio.
- 4. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12 (dodici) mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata inferiore a 30 (trenta) giorni.**

ART 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie

1. Occupazioni e circolazione ed occupazioni per attività commerciali

1. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.
2. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.
- 3. L'occupazione dei marciapiedi con chioschi, od altre installazioni, all'interno del centro abitato, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.**
4. Fuori del centro abitato, può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con chioschi, od altre installazioni, solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.
5. L'occupazione con chioschi, od altre installazioni, è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

6. L'occupazione del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico, in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con pubblici esercizi esistenti, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.

7. L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita, purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale, e sia ubicata nelle immediate vicinanze della stessa. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

8. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.

9. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.

10. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

11. Per le occupazioni di breve durata i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali, devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

2. Occupazioni per attività edilizie

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

2. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

3. Passi carrabili

1 La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993, Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione), e, comunque, si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

4. Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

1. Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

2. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

5. Occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone

dovuto per un anno è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.

3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

Art 9 – Categorie di occupazione

Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

Categoria (tipo di occupazione)
1) Passi Carrabili
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff , griglie areazione, ecc.
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: Chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5) Tende fisse o retrattili
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative (Non commerciali)
10) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di servizi
11) Commercio su aree pubbliche: Venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.
12) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
13) altre attività commerciali
14) altre attività non commerciali

ART 10 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;

- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

ART 11 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.Pi. S.p.A. direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.
4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restano l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

ART 12 – Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
- che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
- che siano effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell'art. 28, commi 3 (primo periodo) e 4, del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato fino al cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART 13 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ART 14 - Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda in bollo, o direttamente presso gli uffici della S.E.Pi. S.p.A. oppure via fax.

2. Al fine di semplificare la sua formulazione la S.E.P.I. S.p.a. predispone e distribuisce degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in triplica copia, oltre all'originale.

La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail;
- b. Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- c. il luogo dell'occupazione;
- d. la misura dell'occupazione;
- e. la durata dell'occupazione;
- f. le modalità e tipologia di occupazione;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

ART 15 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché la S.E.Pi. S.p.A. comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepiscono i pareri acquisiti.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.

ART 16 - Predisposizione dell'atto

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa

ART 17 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
- le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi dell'art.18;
- la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
- l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ART 18 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.

ART 19 - Deposito cauzionale

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati., si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti.

2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ART 20 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

ART 21 - Obblighi dell'ente gestore

1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

ART 22 - Termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.

ART 23 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - A) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 23 del presente regolamento.
 - B) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ART 24 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Pisa e della S.E.Pi. S.p.A., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. **La revoca dell'atto di concessione parte del Comune di Pisa e della S.E.Pi. S.p.A. comporta il rimborso nel caso delle sole occupazioni temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.**
4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Pisa o dall'ente gestore, quando si verificano:
 - a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.

- d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
- e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento, determina la decadenza automatica della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.

ART 25 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.
3. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
4. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
- 5. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.**
6. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

ART 26 - Il rinnovo del provvedimento di concessione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
4. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova concessione.

ART 27 - Il subingresso nella concessione

1. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione entro 60 giorni agli uffici competenti, che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare la titolarità della concessione.
2. Il cedente è tenuto alla restituzione della concessione, senza alcun diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma d'indennizzo.
- 3. Il nuovo titolare deve richiedere agli uffici competenti la voltura della concessione entro il termine di 10 gg. dall'acquisizione dell'attività o del bene, a pena di decadenza, proponendo una domanda con le indicazioni degli elementi di cui all'art. 13 del presente regolamento.**
- 4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.**
5. Il subentro non determina l'interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro un anno dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE

ART 28 - Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima.
5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa.
6. Il comune può maggiorare il canone richiedendo il deposito cauzionale di cui all'art. 19;
7. **Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.**

ART 29 - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso in 5 (cinque) zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è contenuto nell'elenco allegato al presente regolamento.

ART 30 - Tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio

1. La tariffa da applicare per le occupazioni di aree e spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, sono indicate nelle tabelle di cui all'allegato del presente regolamento.

ART 31 – Agevolazioni ed esclusioni dal canone

1. E' applicabile una riduzione del 30 per cento nel periodo intercorrente fra il 15 settembre ed il 15 maggio, per le occupazioni di carattere permanente, effettuate sul litorale pisano.

2. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre, o delle vetrine.

Non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:

- a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
- b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali;
- g) occupazioni realizzate in proprio dagli enti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, politiche o di ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità commerciali;
- h) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un' apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

- i) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla giunta comunale un rilevante interesse cittadino;
- l) occupazioni temporanee per lo svolgimento di opere edilizie sulla base di regolare autorizzazione o concessione edilizia, se stabilito e per la durata fissata con deliberazione della giunta comunale nell'ambito di speciali programmi di recupero ambientale cittadino;
- m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;
- n) aree cimiteriali.

In tutti i casi permangono tutti gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene pubblico interessato dalla occupazione.

ART 32 - Termini e modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento:

- a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.Pi S.p.A.;
- b) presso la sede di S.E.PI. S.p.A., situata a Pisa in Piazza dei Facchini n. 16, a mezzo contanti, assegno circolare oppure bancomat (escluso postamat), senza commissioni;
- c) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco posta, carta di credito o carta Postepay;
- d) tramite il servizio T-SERVE, presso tutti i punti convenzionati e gli sportelli della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., nonché, senza costi di commissione, presso apposito "Sportello Enti" della sede centrale di quest'ultima, sito in Piazza Dante n. 1 a Pisa, e presso la Filiale di Ospedaletto, sita in Via Bracci Torsi n. 26 a Pisa;
- e) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino 'CITEL', all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

4. L'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente.

Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo.

Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

5. Il canone, se d'importo superiore ad € 258,00, può essere corrisposto in 4 rate nell'anno di riferimento, senza interessi e di uguale importo, avendo scadenza alla fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

ART 33 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

ART 34 - Provvedimenti e trattamento sanzionatorio

1. L'ufficio provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di appositi avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di canone e di relativi interessi calcolati, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del vigente regolamento al tasso di interesse annuale, pari al tasso legale. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
2. La notifica dei predetti avvisi é effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART 35 - Riscossione coattiva

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali, la S.E.Pi. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Si dà luogo a riscossione coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad € 10,00.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 36 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo d'integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

ART 37 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.

ART 38 - Aggiornamento automatico

1. **In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.**

ART 39 - Differimento del termine

1. Il termine di cui all'articolo 32 del presente regolamento è differito per il primo anno di applicazione del canone al 16 aprile 2007.

ART 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI COSAP (ordine alfabetico)

Legenda :

Zona 1	Asse pedonale: Corso Italia -Borgo Largo - Borgo Stretto -Via S.Maria etc..
Zona 2	Litorale
Zona 3	Centro storico -Porta a Lucca - Porta a Piagge
Zona 4	Cep - La Vettola - Porta a mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello

Codice via	Nome via	ex Zona Tosap	Zona Cosap
3452	BORGIO STRETTO	0	1
5854	CHIASO S.UBALDECA	0	3
14103	CORSO ITALIA	0	1
3006	CORTE AGONIGI	0	3
2052	CORTE BRACCI	0	3
3253	CORTE BRACCINI trav.BONAINI	0	3
36901	CORTE BRACCINI trav.via ROSELLINI	0	3

19553	CORTE CAMBI	0	4
6904	CORTE CASE MEDICEE	1	4
10301	CORTE DEL PORTICO	0	4
47456	CORTE DI GADDO	1	4
7303	CORTE S. FEDERIGHI	1	4
14604	CORTE SAN DOMENICO A	0	3
14652	CORTE SAN DOMENICO B	0	3
14755	CORTE SAN DOMENICO C	0	3
14803	CORTE SAN DOMENICO D	0	3
10356	CORTE TIEZZI	0	3
29606	DISCESA SOARTA	0	3
30100	GALL. DON LUIGI STURZO	0	3
12304	GALL. GERACE GIOVAN BATTISTA	0	4
13355	GALLERIA A A. GRAMSCI	0	3
13403	GALLERIA B A. GRAMSCI	0	3
36702	L.GO BRUNO PONTECORVO	0	4
33202	L.GO F. GIOVANNINI	0	4
8065	L.GO FRA'BARTOLOMEO DA S.CONCORDIO	1	4
36455	L.GO GABRIELE MONASTERIO	0	4
36201	L.GO MARINAI D'ITALIA	0	3
20053	L.NO ANTONIO PACINOTTI	0	3
4056	L.NO BRUNO BUOZZI	0	3
7254	L.NO COSIMO I DEI MEDICI	0	3
40305	L.NO GABRIELE D'ANNUNZIO	2	4
11454	L.NO GALILEO GALILEI	0	3
9951	L.NO LEONARDO FIBONACCI	0	3
29400	L.NO R. SIMONELLI	0	3
29750	L.NO S. SONNINO	0	3
		0	4

37251	LOCALITA' PALAZZINA	0	5
11804	LUNGARNO GAMBACORTI	0	3
13650	LUNGARNO GUADOLONGO	0	3
17452	LUNGARNO MEDICEO	0	3
33456	P.LE C. D'ASCANIO	0	4
34554	P.LE DELL'AEROSTAZIONE	0	4
34650	P.ZA ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE	0	3
32756	P.ZA BARCHIELLI IACOPO	1	4
30004	P.ZA DELLA STAZIONE	0	3
32550	P.ZA DELLE VETTOVAGLIE	0	3
17953	P.ZA DON LORENZO MILANI	0	3
28151	P.ZA S.CROCE IN FOSSABANDA	0	3
25701	P.ZA S.FELICE DI NOLA	0	1
26552	P.ZA S.MATTEO IN SOARTA	0	3
26806	P.ZA S.PAOLO A RIPA D'ARNO	0	3
26854	P.ZA S.PAOLO ALL'ORTO	0	3
32804	P.ZA VITTORIO EMANUELE II	0	3
35405	P.ZETTA DELLE DONNE	0	4
5106	P.ZETTA TONGIORGI EZIO	0	3
39255	P.ZZA A. DEL SARTO	1	3
36805	P.ZZA A. RICHARD GINORI	0	3
43352	P.ZZA ALESSANDRO D'ANCONA	1	3
1805	P.ZZA B.DA SASSOFERRATO	0	3
35000	P.ZZA CADUTI DI CEFALONIA DIV.ACQUI	0	3
4152	P.ZZA CADUTI DI EL ALAMEIN	0	4
11852	P.ZZA CHIARA GAMBACORTI	0	3
8400	P.ZZA DANTE ALIGHIERI	0	1
7556	P.ZZA DEL CROCIFISSO	0	3
23704	P.ZZA DELLA REPUBBLICA	0	3
17301	P.ZZA DON P. MAZZOLARI	0	3
3905	P.ZZA F. BUONAMICI	0	1
24800	P.ZZA F. DEL ROSSO	0	3
5703	P.ZZA FELICE CAVALLOTTI	0	1
9155	P.ZZA G. BATTISTA DONATI	0	1
35954	P.ZZA G. GARIBALDI (ORATOIO)	0	4
16752	P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA	0	3
35350	P.ZZA MASSIMO D'ANTONA	0	4
45651	P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII	1	4
16505	P.ZZA SS.AUSILIATRICE	0	2
15352	P.ZZA VITTORIO LOCCHI	0	3
851	PIAZZA ARCIVESCOVADO	0	1
27506	PIAZZA AURELIO SAFFI	0	3
2505	PIAZZA BELVEDERE	0	2
4255	PIAZZA CAIROLI	0	1
5305	PIAZZA CARRARA	0	3
16306	PIAZZA DANIELE MANIN	0	4
5655	PIAZZA DEI CAVALIERI	0	1
9504	PIAZZA DEI FACCHINI	0	3
10452	PIAZZA DEI FIORI	0	2
13554	PIAZZA DEI GRILLETTI	0	1
38253	PIAZZA DEL CARMINE	0	1

9306	PIAZZA DEL DUOMO	0	1
22805	PIAZZA DEL POZZETTO	0	1
10706	PIAZZA DELLA FORNACE	0	4
1400	PIAZZA DELLE BALEARI	0	2
13101	PIAZZA DELLE GONDOLE	0	3
37656	PIAZZA DI TERZANAIA	0	1
36400	PIAZZA DON G. MINZONI	0	3
31301	PIAZZA E. TORRICELLI	0	1
13705	PIAZZA F.D. GUERRAZZI	0	3
12655	PIAZZA G. DA RIVALTO	0	3
12806	PIAZZA G. GIUSTI	0	3
17253	PIAZZA G. MAZZINI	0	3
31102	PIAZZA G. TONIOLO	0	3
2780	PIAZZA G. VERGA	1	3
32900	PIAZZA G. VIVIANI	0	2
6436	PIAZZA G.C. MARIA CLARI	0	3
11900	PIAZZA G.GARIBALDI	0	3
13156	PIAZZA GORGONA	0	2
15105	PIAZZA LEONE XIII	0	4
15551	PIAZZA LUCANIA	0	4
8002	PIAZZA M. D'AZEGLIO	0	3
25200	PIAZZA S.ANTONIO	0	3
27952	PIAZZA S.CATERINA	0	3
25756	PIAZZA S.FRANCESCO	0	3
25852	PIAZZA S.FREDIANO	0	1
25955	PIAZZA S.GIORGIO	0	3
26401	PIAZZA S.LUCA	0	3
26504	PIAZZA S.MARTINO	0	3
26703	PIAZZA S.OMOBONO	0	3
54073	PIAZZA S.RANIERI	1	4
27101	PIAZZA S.SEPOLCRO	0	3
27156	PIAZZA S.SILVESTRO	0	3
28556	PIAZZA SARDEGNA	0	2
29654	PIAZZA SOLFERINO	0	3
33106	PIAZZA XX SETTEMBRE	0	1
556	PIAZZALE AMALFI	0	3
90007	PIAZZALE DELLO SPORT	1	4
43750	PIAZZALE DONATELLO	1	4
12250	PIAZZALE GENOVA	0	3
47051	PIAZZALE M.L.KING	1	3
23553	PIAZZALE RAVENNA	0	3
29201	PIAZZALE SICILIA	0	3
32303	PIAZZALE VENEZIA	0	3
34904	PISTA CICLABILE BARDOTTI	0	3
34801	PISTA CICLABILE VITTIME CIV.DI GUERRA	0	3
35302	PONTE CITTADELLA	0	3
35604	PONTE DELLA FORTEZZA	0	3
38102	PONTE DELLA VITTORIA	0	3
34705	PONTE DELL'AURELIA	0	4
38150	PONTE DELLE BOCCHETTE	0	4
36352	PONTE DI MEZZO	0	3

37553	PONTE SOLFERINO	0	3
20005	ROTONDA DELLA PACE	0	4
41705	V.LE CADUTI DI KINDU	1	5
21954	V.LE GIOVANNI PISANO	0	3
700	V.LO DELL'ANNUNZIATA	0	3
9203	V.LO DELLE DONZELLE	0	3
34355	VIA A. BELLATALLA	0	5
2203	VIA A. BELLATALLA Trav.A	0	5
40806	VIA A. BORODIN	1	4
41156	VIA A. BRAGAZZI	1	3
8050	VIA A. DA MORRONA	0	3
23100	VIA A. DELLA PURA	0	3
29751	VIA A. DELLA SPINA	0	3
43654	VIA A. DEPRETIS	1	4
8702	VIA A. DI VESTEA	0	3
45253	VIA A. GHERARDESCA	1	5
12504	VIA A. GHISLERI	0	4
13602	VIA A. GUADAGNOLI	0	3
15304	VIA A. LOCATELLI	0	3
16354	VIA A. MANZONI	0	1
18152	VIA A. MOMIGLIANO	0	3
22201	VIA A. POERIO	0	3
38651	VIA A. PONCHIELLI	0	4
1260	VIA A. USODIMARE	1	2
2354	VIA A. VENEZIANO	1	4
16599	VIA A.COCCHI TRAV.A	1	5
3802	VIA A.EVARISTO BRECCIA	0	5
36654	VIA A.F. PIGAFETTA	0	2
20554	VIA A.G. PARDO ROQUES	0	3
11550	VIA A.GALLI TASSI	0	3
18002	VIA A.GUGLIELMO LORI	1	2
652	VIA A.PIETRO DA BARGA	0	3
21851	VIA A.PISANO DETTO PISANELLO	0	3
33655	VIA A.R. TONIOLO	0	4
32105	VIA A.VACCA'BERLINGHIERI	0	3
46056	VIA ACHILLE GRANDI	1	4
38905	VIA ADIGE	1	4
19600	VIA ADOLFO OMODEO	0	4
40106	VIA AGOSTINO BASSI	1	5
40353	VIA AGOSTINO BERTANI	1	4
39056	VIA ALBERELLO	1	4
16550	VIA ALBERTO MARIO	0	2
35151	VIA ALDO CAPITINI	0	3
22007	VIA ALDO MORO	0	3
34101	VIA ALESSANDRO VOLPI	0	4
33003	VIA ALESSANDRO VOLTA	0	3
5504	VIA ALFREDO CATALANI	0	3
12353	VIA ALFREDO GENTILI	0	4
32480	VIA AMERIGO VESPUCCI	0	3
25900	VIA ANDREA BONAIUTI	1	4
6053	VIA ANDREA CESALPINO	0	3

43153	VIA ANDREA COSTA	1	4
16052	VIA ANDREA MANTEGNA	0	4
50304	VIA ANDREA PISANO	1	3
50315	VIA ANDREA PISANO	1	4
32455	VIA ANDREA VESALIO	0	4
1956	VIA ANGELO BATTELLI	0	3
44100	VIA ANGELO FABRONI	1	4
34953	VIA ANGROGNA	0	5
5902	VIA ANTONIO CECI	0	3
16598	VIA ANTONIO COCCHI	1	5
11200	VIA ANTONIO FRATTI	0	3
48403	VIA ANTONIO MEUCCI	1	4
21103	VIA ANTONIO PESENTI	0	4
24651	VIA ANTONIO ROSMINI	0	3
34651	VIA ARCO GUALANDI	0	3
954	VIA ARIETI SILVANO	0	3
8853	VIA ARMANDO DIAZ	0	3
34300	VIA ARNACCIO	2	5
1050	VIA ARNINO	0	2
30505	VIA ASCANIO TEALDI	0	4
39502	VIA ASMARA	1	4
39550	VIA ASPROMONTE	1	4
39605	VIA ASSOPARDI	1	4
16155	VIA AUGUSTO MANCINI	0	4
50492	VIA AUGUSTO RIGHI	1	5
39653	VIA AURELIA NORD	1	4
39756	VIA AURELIA SUD	1	5
34753	VIA AURELIA Trav.A	0	5
47552	VIA AURELIO LOMI	1	4
41554	VIA B. DA CAPRONA	1	4
8105	VIA B. DA PADULE	0	3
47902	VIA B. MARAGONE	1	3
30203	VIA B.IGINIO SUPINO	0	4
38754	VIA B.ZOCCOLI	0	
1304	VIA BALDO DEGLI UBALDI	0	3
1352	VIA BALDUINETTI	0	3
1654	VIA BARATTULARIA	0	3
35556	VIA BARI	0	3
1853	VIA BASILICATA	0	4
2004	VIA BATTICHIODI	0	3
206	VIA BEATO AGNELLO	0	4
405	VIA BEATO ALBERTO	0	4
2306	VIA BELLE DONNE	0	3
2402	VIA BELLE TORRI	0	1
2403	VIA BELVEDERE	0	2
7405	VIA BENEDETTO CROCE	0	3
45980	VIA BENOZZO GOZZOLI	1	4
30402	VIA BERNARDO TANUCCI	0	1
2800	VIA BERNINI G.LORENZO	0	4
2855	VIA BEZZECCA	0	4
90019	VIA BICCHI	2	5

3054	VIA BIDUINO	0	3
40600	VIA BIGATTIERA LATO MARE	1	2
3102	VIA BIGATTIERA LATO MONTE	0	4
16586	VIA BOCCALACCIO	1	4
3205	VIA BOLOGNA	0	3
21906	VIA BONANNO PISANO	0	3
3356	VIA BORGHESE	0	3
3500	VIA BORGUNDIO	0	3
41300	VIA BRENTA	1	4
41506	VIA BUFFALMACCO	1	4
42954	VIA C. NAMAZIANO	1	4
50400	VIA C. PRAMPOLINI	1	4
27610	VIA C. SALVESTRONI	0	3
6602	VIA C.COLOMBO	0	3
11351	VIA C.FRANCESCO GABBA	0	3
22455	VIA C.L. RAGGHIANI	0	5
41650	VIA CADUTI DEL LAVORO	1	4
4180	VIA CADUTI DI SARAJEVO	0	4
35002	VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI	0	4
35055	VIA CADUTI NELL'Egeo	0	3
4200	VIA CAGLIARI	0	3
41856	VIA CAGLIARITANA	1	2
4260	VIA CALABRIA	0	4
4303	VIA CALAFATI	0	3
4351	VIA CALATAFIMI	0	4
27436	VIA CALLESTRO	1	4
14851	VIA CAMILLA DEL LANTE	0	3
46255	VIA CAMILLO GUIDI	1	2
4454	VIA CAMPANIA	0	4

9800	VIA CARLO FEDELI	0	3
13005	VIA CARLO GOLDONI	0	3
47154	VIA CARLO LASINIO	1	4
17102	VIA CARLO MATTEUCCI	0	3
18502	VIA CARLO MORANDI	0	3
50256	VIA CARLO PISACANE	1	4
42257	VIA CARRARECCIA	1	4
5401	VIA CASE DIPINTE	0	3
42501	VIA CASTAGNOLO	1	4
5456	VIA CASTELFIDARDO	0	4
16597	VIA CAVA	1	5
5600	VIA CAVALCAVIA S.GIUSTO	0	3
5806	VIA CECCO DI PIETRO	0	3
39955	VIA CENTRO RAI	2	5
42755	VIA CERVINO	1	4
2100	VIA CESARE BATTISTI	0	3
2155	VIA CESARE BECCARIA	0	3
30052	VIA CESARE STUDIATI	0	3
42803	VIA CHIASSATELLO	1	5
6101	VIA CHIASSETTO S.MARCO	0	3
6156	VIA CHIASSO MOZZO	0	3
6300	VIA CIMABUE	0	3
50470	VIA CIRO RAVENNA	1	4
6355	VIA CISANELLO	0	3
17754	VIA CLEMENTE MERLO	0	1
13506	VIA COCCO GRIFFI	0	3
6441	VIA COLLEGIO FERDINANDO	0	3
6451	VIA COLLEGIO RICCI	0	3
6506	VIA COLLODI	0	3
7000	VIA CONSOLI DEL MARE	0	3
5751	VIA CONTE C.B.CAVOUR	0	3
9752	VIA CONTE FAZIO	0	3
17006	VIA CONTESSA MATILDE	0	4
7151	VIA CORSICA	0	3
7206	VIA CORTA	0	3
23855	VIA COSIMO RIDOLFI	0	3
7755	VIA CURTATONE E MONTANARA	0	3
7803	VIA CURZOLARI	0	2
34952	VIA D. BATAACCHI	0	3
32454	VIA D.VERNAGALLI	0	3
8201	VIA DAIBERTO	0	2
8304	VIA DALMAZIA	0	3
6204	VIA DAMIANO CHIESA	0	3
8352	VIA DANIMARCA	0	4
46105	VIA DANTE GRASSINI	1	3
15503	VIA DARIO SIMONI	1	4
43503	VIA DARSENA	1	5
7501	VIA D'ARSULA	1	4
30155	VIA DAVID SUPINO	0	4
350	VIA DEGLI ALBERI	0	2
453	VIA DEGLI ALBIANI	0	3

39152	VIA DEGLI ALLORI	1	2
1105	VIA DEGLI ARTIGIANI	0	3
36503	VIA DEGLI OLMETTI	0	4
19504	VIA DEGLI OLMI	0	4
19655	VIA DEGLI ONTANI	0	2
19703	VIA DEGLI ORAFI	0	3
31953	VIA DEGLI UFFIZI	0	3
40401	VIA DEI BIANCOSPINI	1	2
4502	VIA DEI CAMPI ELISI	0	4
37005	VIA DEI CAPPELLANI	2	5
42453	VIA DEI CASTAGNI	1	2
38301	VIA DEI CICLAMINI	0	2
7302	VIA DEI CRISANTEMI	0	4
9450	VIA DEI FACCHINI	0	3
40854	VIA DEI FALASCHI	2	5
10404	VIA DEI FIORI	0	2
44800	VIA DEI FRASSINI	1	2
45102	VIA DEI GATTICI	1	2
45150	VIA DEI GELSI	1	2
36002	VIA DEI GELSI	0	2
45301	VIA DEI GIACINTI	1	2
38356	VIA DEI GIAGGIOLI	0	2
45404	VIA DEI GINEPRI	1	2
45754	VIA DEI GIRASOLI	1	2
45850	VIA DEI GLADIOLI	1	2
12902	VIA DEI GLICINI	0	2
41101	VIA DEI GUARIGANGHI	2	5
38404	VIA DEI LARICI	0	2
47202	VIA DEI LECCI	1	2
46001	VIA DEI LIGUSTRI	2	2
47854	VIA DEI MANDORLI	1	2
18001	VIA DEI MILLE	0	1
49103	VIA DEI MUGHETTI	1	2
49151	VIA DEI NARCISI	1	2
46371	VIA DEI PINI	2	5
50201	VIA DEI PIOPPI	1	2
50352	VIA DEI PLATANI	1	2
54121	VIA DEI SALICI	1	2
54423	VIA DEI SEPOLCRI	1	4
29702	VIA DEI SOMARI	0	3
90021	VIA DEI TIGLI	1	2
760	VIA DEI TULIPANI	1	2
1901	VIA DEL BASTIONE	0	3
34856	VIA DEL BISCOTTINO	2	5
3404	VIA DEL BORGHETTO	0	3
49630	VIA DEL BOSCHETTO	2	5
41005	VIA DEL BOSSOLO	1	2
3850	VIA DEL BRENNERO	0	3
4001	VIA DEL BUONGUSTO	0	3
4057	VIA DEL BUSCHETTO	0	3
41904	VIA DEL CALIGI	1	5

42103	VIA DEL CAPANNONE	1	4
4756	VIA DEL CAPPELLO	0	3
5250	VIA DEL CARMINE	0	3
42405	VIA DEL CASONE	1	2
5457	VIA DEL CASTELLETTO	0	3
7652	VIA DEL CUORE	0	3
44203	VIA DEL FAGIANO	1	5
10953	VIA DEL FOSSO VECCHIO	0	5
11605	VIA DEL GALLORO	0	3
12552	VIA DEL GIARDINO	0	3
50341	VIA DEL GOMBO	2	5
45953	VIA DEL GONFO	1	4
14954	VIA DEL LAVATOIO	0	3
48180	VIA DEL MARMIGLIAIO	1	4
16600	VIA DEL MARTELLO	0	4
18255	VIA DEL MONTE	0	1
18653	VIA DEL MORO	0	3
46201	VIA DEL MULINACCIO	2	5
22256	VIA DEL POGGIOLO	0	4
90015	VIA DEL PORTO PISANO	2	5
22702	VIA DEL POSCHI	0	3
48753	VIA DEL RAGNAINO	2	5
49620	VIA DEL RENAINO	2	5
30553	VIA DEL TEATRO	0	3
30752	VIA DEL TIDI	0	3
95891	VIA DEL TIRO A SEGNO	1	4
31006	VIA DEL TONDO	0	4
31356	VIA DEL TORTI	0	3
31357	VIA DEL TORZI	0	3
90006	VIA DEL VIADOTTO	2	5
37306	VIA DELLA CASA ROSSA	2	5
43105	VIA DELLA CORNACCHIAIA	1	2
7453	VIA DELLA CROCE ROSSA	0	3
44553	VIA DELLA FERROVIA	1	4
44656	VIA DELLA FOCE	1	2
10603	VIA DELLA FOGLIA	0	3
44586	VIA DELLA LAVORIA	2	5
50540	VIA DELLA PALAZZINA	2	5
20300	VIA DELLA PALLA A CORDA	0	3
23155	VIA DELLA QUALQUONIA	0	3
24102	VIA DELLA RIPAIOLA	0	4
28453	VIA DELLA SAPIENZA	0	3
28906	VIA DELLA SCUOLA	0	3
29503	VIA DELLA SIRENETTA	0	2
90002	VIA DELLA SOFINA	2	5
38205	VIA DELLA STERPAIA	0	5
151	VIA DELL'AEROPORTO	0	4
39001	VIA DELL'AGRIFOGLIO	1	2
39303	VIA DELL'ARGINE	1	4
39351	VIA DELL'ARGINONE	1	4
90011	VIA DELL'AVIAZIONE	2	5

38802	VIA DELLE ABETELLE	1	2
103	VIA DELLE ACACIE	0	2
38953	VIA DELLE AGAVI	1	2
906	VIA DELLE ARDENNE	0	4
39406	VIA DELLE ARGONNE	1	4
2752	VIA DELLE BETULLE	0	2
40751	VIA DELLE BOCCHETTE	1	4
4701	VIA DELLE CAPANNELLE	0	5
27005	VIA DELLE CASCINE	0	3
42652	VIA DELLE CEDRINE	1	2
43002	VIA DELLE COLOMBAIE	1	5
6650	VIA DELLE COLONNE	0	3
6753	VIA DELLE CONCE	0	3
6952	VIA DELLE CONSEGNE	0	5
44052	VIA DELLE ERICHE	1	2
44354	VIA DELLE FELCI	1	2
45054	VIA DELLE GARDENIE	1	2
45452	VIA DELLE GINESTRE	1	2
41053	VIA DELLE GIUNCHIGLIE	2	2
47250	VIA DELLE LENZE	1	4
47703	VIA DELLE MAGNOLIE	1	2
15956	VIA DELLE MAIOLICHE	0	3
48005	VIA DELLE MARGHERITE	1	4
48650	VIA DELLE MIMOSE	1	2
49055	VIA DELLE MORTELLE	1	2
49501	VIA DELLE ORCHIDEE	1	2
19902	VIA DELLE ORTENSIE	0	2
38452	VIA DELLE PALME	0	
50455	VIA DELLE QUERCIOLE	1	2
24500	VIA DELLE ROSE	0	2
54176	VIA DELLE SALVIE	1	2
90003	VIA DELLE TAMERICI	2	5
31253	VIA DELLE TORRI	0	4
31850	VIA DELLE TRINCERE	0	3
37951	VIA DELLE VACCHE	0	5
38555	VIA DELLE VERBENE	0	2
4955	VIA DELLE VIOLE	1	2
9354	VIA DELL'EDERA	0	2
44507	VIA DELL'IDROVORA	2	5
37100	VIA DELL'IPPODROMO	0	5
90014	VIA DELL'ISOLA	2	4
38500	VIA DELLO SPIGO	0	
19456	VIA DELL'OCCHIO	0	3
49700	VIA DELL'ORNELLO	1	2
19950	VIA DELL'OZERETTO	0	3
32001	VIA DELL'ULIVO	0	3
49556	VIA DEODATO ORLANDI	1	4
46320	VIA DEODATO ORLANDI	2	5
8606	VIA DERNÀ	0	3
25605	VIA DI BAGNILE	1	4
12703	VIA DI BALDUCCIO G.	0	3

45603	VIA DI BALDUCCIO G.	1	4
1503	VIA DI BANCHI	0	3
41753	VIA DI CAFAGGIO	1	4
41952	VIA DI CAMPALDO	1	4
27904	VIA DI CATALLO	1	4
6801	VIA DI CONCETTE	0	3
44251	VIA DI FASANNA	1	4
10754	VIA DI FORTEZZA	0	3
40902	VIA DI FOSSA NUOVA	2	5
44903	VIA DI GAGNO	1	3
40950	VIA DI GARGALONE	2	5
12154	VIA DI GELLO	0	3
45802	VIA DI GIUNCHETA	1	5
13053	VIA DI GOLETTA	0	4
13451	VIA DI GRAMUSTELLO	0	5
46104	VIA DI GRANUCCIO	1	5
46152	VIA DI GUALDUCCIO	1	2
48053	VIA DI MARMICETO	1	4
17802	VIA DI MEZZANA	0	5
17850	VIA DI MEZZO	0	2
19250	VIA DI NUDO	0	4
49350	VIA DI NUGOLAIO	1	5
19751	VIA DI ORATOIO	0	4
20156	VIA DI PADULE	0	4
49851	VIA DI PANCALE	1	4
20602	VIA DI PARIGI	0	4
50050	VIA DI PIAGGETTA	1	4
21405	VIA DI PIAGGIA	0	4
50411	VIA DI PRATAGLIA	1	4
22853	VIA DI PRATALE	0	3
70004	VIA DI SCEPRE	2	5
90010	VIA DI STERPULINO	1	4
90016	VIA DI TEGULAIA	1	4
90004	VIA DI TORRETTA	2	5
3300	VIA DI VIACCIA	1	4
32653	VIA DI VIETTA	0	4
8901	VIA DIGIONE	0	4
9004	VIA DIOTISALVI	0	3
43702	VIA DOGALI	1	4
5553	VIA DOMENICO CAVALCA	0	3
23004	VIA DOMENICO SARTORI	0	4
16203	VIA DON C.MANDER	0	3
3651	VIA DON G. BOSCHI	0	3
2601	VIA DON G.BERTINI	0	3
35501	VIA DON I.FELICI	0	2
21151	VIA DON U. PESSINA	0	3
41252	VIA DONATO BRAMANTE	1	4
9052	VIA DONATORI DI SANGUE	0	4
43805	VIA DUE ARNI	1	4
43853	VIA DUE SETTEMBRE	1	4
9251	VIA DUODO DUODI	0	2

8455	VIA E. DE AMICIS	0	3
2450	VIA E.BENEDETTINI	0	5
9402	VIA E.F. DUCA D'AOSTA	0	3
18852	VIA E.NOVELLI DETTO YAMBO	0	4
37505	VIA E.SOCCI Trav.A	0	4
43901	VIA ELBA	1	4
7906	VIA ELEONORA DUSE	0	5
42700	VIA ELVEZIO CERBONI	1	4
16305	VIA EMANUELE REPETTI	1	4
43956	VIA EMILIA	1	3
40552	VIA EMILIA	2	4
44004	VIA EMILIO SCAURO	1	4
33401	VIA ENRICO AVANZI	0	3
2704	VIA ENRICO BETTI	0	3
8654	VIA ENRICO DI TEDICE	0	3
8805	VIA ENRICO DIACONO	0	2
9903	VIA ENRICO FERMI	0	3
16100	VIA ENRICO MALATESTA	0	5
48252	VIA ENRICO MASCA	1	5
21206	VIA ENRICO PEZZI	0	5
22102	VIA ENRICO PISTOLESI	0	4
31555	VIA ENRICO TOTI	0	3
33305	VIA ENZO ZERBOGLIO	0	3
29050	VIA ETTORE SERANI	0	3
29256	VIA ETTORE SIGHIERI	0	3
54671	VIA ETTORE SOCCI	1	4
6252	VIA EUGENIO CHIESA	0	3
6705	VIA EUGENIO COLORNI	0	3
9030	VIA EUGENIO DONADONI	0	3
35453	VIA EUGENIO III	0	4
1606	VIA F. BARACCA	0	3
41451	VIA F. BRUNELLESCHI	1	4
3953	VIA F. BUONARROTI	0	3
5251	VIA F. CARNELUTTI	0	4
7055	VIA F. CORRIDONI	0	3
11104	VIA F. DA BUTI	0	3
8256	VIA F. DAL BORGO	0	3
8503	VIA F. DE PINEDO	0	4
43606	VIA F. DE SANCTIS	1	3
10555	VIA F. FLAMINI	0	4
34451	VIA F. GALIANI	0	3
47106	VIA F. LANFREDUCCI	1	2
14556	VIA F. LANFREDUCCI	0	5
47655	VIA F. MAGELLANO	1	2
24150	VIA F. RIMONDO	0	3
34156	VIA F. SBRANA	0	4
34252	VIA F. TEMPESTI	0	3
35803	VIA F. UMBERTO TARV E	0	5
10802	VIA F. UMBERTO TRAV A	0	5
35652	VIA F. UMBERTO TRAV B	0	5
35700	VIA F. UMBERTO TRAV C	0	5

35755	VIA F. UMBERTO TRAV D	0	5
254	VIA F.A. DELLA SETA	0	4
1551	VIA F.LLI BANDIERA	0	3
41403	VIA F.LLI BRONZETTI	1	4
42750	VIA F.LLI CERVI	1	3
13252	VIA F.LLI GOZZI	0	3
17500	VIA F.LLI MELANI	0	3
24706	VIA F.LLI ROSSELLI	0	3
10006	VIA FABIO FILZI	0	3
44155	VIA FAGIANA	1	4
18057	VIA FAGIANA SUD	1	4
54574	VIA FAUSTO SESTINI	1	4
29051	VIA FAZIO DEGLI UBERTI	0	3
90017	VIA FEDERICO TESIO	1	4
31754	VIA FELICE TRIBOLATI	0	4
43551	VIA FILIPPO DE BONI	1	4
17150	VIA FILIPPO MAZZEI	0	4
29002	VIA FILIPPO SERAFINI	0	3
31931	VIA FILIPPO TURATI	0	3
10054	VIA FINLANDIA	0	4
10205	VIA FIORENTINA	0	3
44601	VIA FIORENTINA	1	4
10500	VIA FIRENZE	0	3
39200	VIA FLAVIO ANDO'	1	2
10651	VIA FONDA	0	4
28010	VIA FOSSA DUCARIA	1	4
10905	VIA FOSSO DELLA BUFALINA	0	3
11001	VIA FRA' MANSUETO	0	4
11056	VIA FRANCESCHI	0	3
1655	VIA FRANCESCO BARBOLANI	0	2
42851	VIA FRANCESCO CILEA	1	4
7350	VIA FRANCESCO CRISPI	0	3
11406	VIA FRANCESCO GALDI	0	4
19003	VIA FRANCESCO NIOSI	0	3
20506	VIA FRANCESCO PARDI	0	4
23656	VIA FRANCESCO REDI	0	4
31603	VIA FRANCESCO TRAINI	0	3
755	VIA FRATELLI ANTONI	0	4
11233	VIA FRIULI	0	4
33751	VIA G. AGNELLI	0	3
604	VIA G. AMENDOLA	0	4
33352	VIA G. ARCANGELI	0	3
30601	VIA G. BATTISTA TEMPESTI	0	4
24280	VIA G. BONAMICI	1	4
41355	VIA G. BRODOLINI	1	4
5202	VIA G. CARMIGNANI	0	3
55	VIA G. CESARE ABBA	0	3
45205	VIA G. DA FABRIANO	1	4
8130	VIA G. DA SANGALLO	0	3
7851	VIA G. D'ACHIARDI	0	3
7701	VIA G. DE RUGGIERO	1	4

19552	VIA G. DELL'OMODARME	0	4
12751	VIA G. DI SIMONE	0	3
8750	VIA G. DI VITTORIO	0	3
43751	VIA G. DONIZETTI	1	4
11955	VIA G. GARIBALDI	0	1
16052	VIA G. MALAGOLI	0	4
47950	VIA G. MARCONI	1	4
48300	VIA G. MASSARENTI	1	3
17054	VIA G. MATTEOTTI	0	3
17555	VIA G. MENECHINI	0	4
95892	VIA G. MONASTERIO	2	5
18200	VIA G. MONTANELLI	0	3
48856	VIA G. MONTANELLI	1	4
19401	VIA G. OBERDAN	0	1
49803	VIA G. PANCALDI	1	4
23505	VIA G. RANDACCIO	0	3
50536	VIA G. ROSSINI	1	4
2251	VIA G. VECCHIANI	1	2
40250	VIA G.A. BELLONI	1	4
18892	VIA G.B. NICCOLINI	0	3
49453	VIA G.B. OLIVA	1	5
20952	VIA G.B. PELLIZZI	0	3
50002	VIA G.B. PERGOLES	1	4
33552	VIA G.B. PICOTTI	0	3
23402	VIA G.B. QUEIROLO	0	3
11303	VIA G.BATTISTA FUNAIOLI	0	4
43400	VIA G.DA VERRAZZANO	1	2
9601	VIA G.FALCONE	0	3
40154	VIA G.GIOACCHINO BELLI	1	3
14906	VIA G.M. LAVAGNA	0	3
45006	VIA G.PAOLO GAMERRA	1	3
19353	VIA G.TOZZETTI TARGIONI	1	4
32406	VIA G.VERNACCINI	0	3
32502	VIA GABRIELE VETTORI	0	3
7103	VIA GAETANO CORSANI	0	2
44450	VIA GALILEO FERRARIS	1	5
12003	VIA GAROFANI	0	3
1256	VIA GASTONE BALDAN	0	4
15455	VIA GENERALE O.LORENZINI	0	3
10150	VIA GENNARO FIORE	0	4
15106	VIA GIACOMO LEOPARDI	0	3
22957	VIA GIACOMO PUCCINI	0	3
35254	VIA GINO CHIERICI	0	4
47504	VIA GINO LOMBARDI	1	3
15702	VIA GINO LUZZATTO	0	4
20753	VIA GIOACCHINO VOLPE	1	5
3870	VIA GIORDANO BRUNO	0	3
4104	VIA GIORGIO BYRON	0	3
21254	VIA GIORGIO PERLASCA	0	4
2085	VIA GIORGIO VASARI	1	4
3603	VIA GIOSUE' BORSI	0	3

5051	VIA GIOSUE' CARDUCCI	0	3
45555	VIA GIOTTO	1	4
38850	VIA GIOVANNI ACERBI	1	4
3706	VIA GIOVANNI BOVIO	0	3
41602	VIA GIOVANNI CABOTO	1	2
43050	VIA GIOVANNI CONTI	1	4
33950	VIA GIOVANNI GRONCHI	0	4
20801	VIA GIOVANNI PASCOLI	0	3
24603	VIA GIOVANNI ROSINI	0	4
2980	VIA GIOVANNI VERITA'	1	4
42258	VIA GIROLAMO CARUSO	1	4
23601	VIA GIROLAMO RAZZI	0	3
49954	VIA GIULIO PASTORE	1	4
22002	VIA GIUNTA PISANO	0	3
1153	VIA GIUSEPPE AVERANI	0	4
39900	VIA GIUSEPPE BANDI	1	4
1702	VIA GIUSEPPE BARETTI	0	3
44402	VIA GIUSEPPE FERRARI	1	4
35851	VIA GIUSEPPE GAMBINI	0	4
12854	VIA GIUSEPPE GIUSTI	0	3
17205	VIA GIUSEPPE MAZZINI	0	4
48355	VIA GIUSEPPE MAZZONI	1	3
18605	VIA GIUSEPPE MORUZZI	0	4
20650	VIA GIUSEPPE PARINI	0	3
50481	VIA GIUSEPPE RAVIZZA	1	5
50503	VIA GIUSEPPE ROMITA	1	4
27554	VIA GIUSEPPE SAINATI	0	4
28501	VIA GIUSEPPE SARAGAT	0	3
54622	VIA GIUSEPPE SIRTORI	1	4
38006	VIA GIUSEPPE VERDI	0	3
31002	VIA GIUSEPPE VIVOLI	1	4
47806	VIA GOFFREDO MAMELI	1	5
40504	VIA GRAZIA DELEDDA	2	4
46200	VIA GUARDISTALLO	1	3
24404	VIA GUGLIELMO ROMITI	0	3
33806	VIA GUGLIELMO TADDEI	0	4
13753	VIA GUIDO DA PISA	0	3
48554	VIA GUIDO MIGLIOLI	1	4
50466	VIA GUIDO RADI	1	3
34053	VIA GUIDO ROSSA	0	3
30951	VIA GUIDO TIZZONI	0	3
42100	VIA GUSCELLA	2	5
46303	VIA GUSCELLINA	1	5
54224	VIA GUSTAVO SALVINI	1	2
3754	VIA H. BRACCI-TORSI	0	4
13801	VIA HERMADA	0	3
10102	VIA I. LAZZERI	1	4
49604	VIA I. ORLANDI	1	2
20856	VIA I. PELLEGRINI	0	4
50155	VIA I. PINDEMONTE	1	3
24555	VIA I. ROSELLINI	0	3

15050	VIA LE RENE Trav.A	0	5
31054	VIA LEONIDA TONELLI	0	3
21803	VIA LEOPOLDO PILLA	0	3
14700	VIA LIBERO RAGLIANTI	1	4
15153	VIA LIGURIA	0	4
15201	VIA LITORANEA	0	2
15256	VIA LIVENZA	0	4
12401	VIA LIVIA GERESCHI	0	3
47401	VIA LIVORNESE	1	4
90025	VIA LIVORNESE CAMPO DARBY	2	5
22105	VIA LIVORNESE CRESAM	1	5
33930	VIA LIVORNESE SETAF	1	SOSTITUITA
38706	VIA LIVORNESE TRAV.A	0	4
15400	VIA LOMBARDIA	0	4
18654	VIA LORENZO MOSSA	0	3
46351	VIA LOTARIO GUSMARI	1	2
12456	VIA LUCA GHINI	0	3
20101	VIA LUCA PACIOLI	0	4
15606	VIA LUCCHESE	0	3
1002	VIA LUDOVICO ARIOSTO	0	3
2903	VIA LUIGI BIANCHI	0	3
40702	VIA LUIGI BOCCHERINI	1	4
11756	VIA LUIGI GALVANI	0	3
21000	VIA LUIGI PERA	0	4
24301	VIA LUIGI RIZZO	0	3
24850	VIA LUIGI RUSSO	0	4
33703	VIA M. D'AZEGLIO	0	3
22901	VIA M. GIAMBATTISTA	0	3
47751	VIA M. MALPIGHI	1	4
47600	VIA M.DI SAVOIA	1	4
15750	VIA MACCATELLA	0	4
30656	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	0	3
12960	VIA MAESTRI DEL LAVORO	1	4
335	VIA MAESTRO R. TORRINI	1	3
15853	VIA MAGENTA	0	3
15901	VIA MAGGIORE DI ORATOIO	0	4
35906	VIA MAHATMA GANDHI	0	3
16004	VIA MAIORCA	0	2
16402	VIA MARCHE	0	4
22304	VIA MARCO POLO	0	3
18756	VIA MARINELLO NELLI	0	3
4550	VIA MARIO CANAVARI	0	3
12051	VIA MARIO GATTAI	0	4
14453	VIA MARIO LALLI	0	3
16553	VIA MARISCOGLIO	0	3
48156	VIA MARMICCIOLO	1	4
16595	VIA MARSALA	0	3
36304	VIA MARTELLACCI	0	3
34000	VIA MARTIN LUTERO	0	4
16704	VIA MARTIRI	0	3
16800	VIA MARTIRI DELLE ARDEATINE	0	3

48204	VIA MARZABOTTO	1	3
16855	VIA MASACCIO	0	3
34204	VIA MATTEO MARANGONI	0	3
17356	VIA MECHERINI	0	4
17404	VIA MEDAGLIE D'ORO	0	3
17651	VIA MENTANA	0	1
17706	VIA MERCANTI	0	4
6554	VIA MEZZANINA	0	5
48506	VIA MICHELANGELO	1	5
17905	VIA MILANO	0	4
48602	VIA MILAZZO	1	4
18056	VIA MINORCA	0	2
48801	VIA MINORE	1	4
18104	VIA MOLISE	0	3
34005	VIA MONGINEVRO	0	4
16251	VIA MONS. A. MANGHI	0	2
48904	VIA MONTE BIANCO	1	4
18351	VIA MONTE GRAPPA	0	3
18303	VIA MONTE ORTIGARA	0	3
48952	VIA MONTE ROSA	1	4
18400	VIA MONTELLO	0	3
18406	VIA MONTELUNGO	0	4
18454	VIA MONTEROTONDO	0	4
18702	VIA NAPOLI	0	3
9704	VIA NARCISO FAVILLI	0	4
49206	VIA NATISONE	1	4
28652	VIA NAZARIO SAURO	0	3
42302	VIA NEVILIO CASAROSA	1	3
39804	VIA NICOLA BADALONI	1	4
22003	VIA NICOLA PISANO	0	3
33352	VIA NICOLA ZUCCHELLI	0	4
3150	VIA NINO BIXIO	0	3
22050	VIA NINO PISANO	0	4
19106	VIA NOCELLI	0	4
19154	VIA NORVEGIA	0	4
19202	VIA NOTARI	0	3
49302	VIA NOVECCHIO	1	4
39852	VIA NULLO BALDINI	1	4
19305	VIA NUOVA ORATOIO	0	4
12305	VIA O. GENTILESCHI	0	3
45905	VIA O. GNOCCHI VIANI	1	4
18701	VIA O. MOSSOTTI	0	3
2553	VIA O. BERNARDINI	0	3
3555	VIA ODOARDO BORRANI	0	4
19456	VIA OLBIA	0	3
49405	VIA OLEANDRI	1	2
19806	VIA ORDINE DI S. STEFANO	0	2
9656	VIA P. FANCELLI	0	3
18502	VIA P. PONTECORVO	1	5
43455	VIA P. TOSCANELLI DAL POZZO	1	2
29153	VIA P.B. SHELLEY	0	3

40003	VIA P.BARACHINI	1	3
11653	VIA P.GALLUPPI	0	3
12106	VIA P.GAUDENZI	0	4
302	VIA PADRE A.DA MONTEFELTRO	0	2
44306	VIA PADRE BRUNO FEDI	1	3
40051	VIA PADRE E. BARSANTI	1	5
22956	VIA PADRE F. PRINETTI	0	3
49755	VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA	1	4
6474	VIA PADRE XIMENES	1	4
46360	VIA PALAZZI	2	5
20204	VIA PALERMO	0	3
20252	VIA PALESTRO	0	3
42556	VIA PANFILO CASTALDI	1	5
3601	VIA PAOLO BORSELLINO	0	3
28700	VIA PAOLO SAVI	0	3
31905	VIA PAOLO TRONCI	0	3
20403	VIA PAOLO VI	0	4
45706	VIA PAPARELLI A.	1	3
20451	VIA PARADISA	0	4
14501	VIA PASQUALE LANDI	0	3
20355	VIA PASQUALE PAOLI	0	3
33504	VIA PASQUALE PARDI	0	4
21055	VIA PERUGIA	0	3
21453	VIA PIASTRONI	0	4
21501	VIA PIAVE	0	3
50105	VIA PIAVOLA A BUTI	1	3
21556	VIA PICCOLOMINI OTTAVIO	0	5
21604	VIA PIEMONTE	0	4
21652	VIA PIERDICINO	0	4
50153	VIA PIERIN DEL VAGA	1	4
6856	VIA PIERO CONSANI	0	3
8654	VIA PIERO DI PUCCIO	0	3
12950	VIA PIERO GOBETTI	0	3
21700	VIA PIETRASANTINA	0	3
50154	VIA PIETRASANTINA	1	4
7700	VIA PIETRO CUPPARI	0	3
21755	VIA PIETRO DA PISA	0	3
44505	VIA PIETRO FERRONI	1	4
45500	VIA PIETRO GIORDANI	1	3
13204	VIA PIETRO GORI	0	3
16951	VIA PIETRO MASCAGNI	0	2
18550	VIA PIETRO MORICONI	0	2
18804	VIA PIETRO NENNI	0	4
31500	VIA PIETRO TOSELLI	0	3
50326	VIA PISORNO	1	2
50363	VIA PO	1	4
18233	VIA PODERI DEL PINO	1	4
22352	VIA PONTE A PIGLIERI	0	5
22400	VIA PONTE DELL'AMMIRAGLIO	0	4
50374	VIA PONTICELLI	1	4
48101	VIA PORCARI	2	2

50385	VIA PORCARI	1	5
22503	VIA PORTA A MARE	0	3
22551	VIA PORTA BUOZZI	0	3
50396	VIA PORTA CARLO	1	3
22606	VIA PORTA DOLFI	0	3
22654	VIA PORTON ROSSO	0	3
14030	VIA PRIMALBELLO	1	4
50422	VIA PRIMO MAGGIO	1	4
37402	VIA PRINI	0	5
29805	VIA PRIVATA BIANCHI	0	3
36956	VIA PRIVATA PALLA	0	3
31001	VIA PRUNALBA	1	4
22958	VIA PUGLIA	0	4
22959	VIA PUGLIA TRAV.A	0	4
23000	VIA PUNGILUPO	0	4
36750	VIA PUNGILUPO TRAV.A	0	4
50433	VIA PUTIGNANO	1	4
50444	VIA QUADRIO	1	4
23203	VIA QUARANTOLA	0	3
23251	VIA QUARANTOTTI	0	3
23306	VIA QUARTO	0	4
23354	VIA QUATTRO NOVEMBRE	0	3
42604	VIA R. CASTINELLI	1	4
44704	VIA R. FRANCARDI	1	2
12202	VIA R. GEMIGNANI	0	4
53815	VIA R. RUBATTINO	1	4
34403	VIA R. ZANDONAI	0	3
2951	VIA R.BIANCHI BANDINELLI	0	3
9553	VIA R.FALCONCINI	0	3
54272	VIA RAFFAELLO SANZIO	1	4
23450	VIA RAINALDO	0	3
44951	VIA RANIERI GALLETTI	1	4
36050	VIA RANIERI GRASSI	0	4
28604	VIA RANIERI SARDO	0	4
27053	VIA REGINA ELENA	0	5
11255	VIA RENATO FUCINI	0	3
36606	VIA RENATO PAGNI	0	4
23752	VIA REPUBBLICA PISANA	0	2
9855	VIA RICCARDO FELICI	0	3
23854	VIA RICUCCHI	0	3
23903	VIA RIGATTIERI	0	3
23951	VIA RIMEDIOTTI	0	3
24006	VIA RIMINALDI	0	4
24205	VIA RISORGIMENTO	0	3
24231	VIA RISORTI	0	3
24334	VIA ROMA	0	3
24356	VIA ROMAGNA	0	4
36853	VIA ROMBOLI BRUNO	0	4
24754	VIA ROSSELMINI	0	3
30903	VIA RUFFO TITTA	0	3
24905	VIA RUSTICHELLO DA PISA	0	3

22153	VIA S. PIZZARELLO	0	4
23335	VIA S. QUASIMODO	0	3
27650	VIA S. SANCASCIANI	0	3
24953	VIA S.AGOSTINO	0	3
25001	VIA S.AMBROGIO	0	4
25056	VIA S.ANDREA	0	3
25104	VIA S.ANSANO	0	3
53826	VIA S.ANSELMO	1	4
25152	VIA S.ANTONIO	0	3
53874	VIA S.APOLLINARE	1	4
25255	VIA S.BENEDETTO	0	4
25303	VIA S.BERNARDO	0	3
25351	VIA S.BIAGIO	0	4
25406	VIA S.BONAVENTURA	0	4
25454	VIA S.CATALDO	0	4
6005	VIA S.CENTOFANTI	0	3
53922	VIA S.CONCORDIO	1	4
25550	VIA S.COSIMO	0	3
25653	VIA S.DONNINO	0	4
25782	VIA S.FRANCESCO	0	1
25804	VIA S.FREDIANO	0	3
26003	VIA S.GIOVANNI AL GATANO	0	3
26106	VIA S.GIOVANNI BOSCO	0	3
26154	VIA S.GIUSEPPE	0	3
26202	VIA S.GIUSEPPE B.COTTOLENGO	0	3
26250	VIA S.GIUSTO	0	4
53970	VIA S.GUIDO	1	2
26300	VIA S.IACOPINO	0	3
54025	VIA S.JACOPO	1	3
26305	VIA S.LORENZINO	0	3
26353	VIA S.LORENZO	0	3
54026	VIA S.LUSSORIO	1	4
25502	VIA S.MARCO	0	3
26456	VIA S.MARTINO	0	3
26600	VIA S.MICHELE DEGLI SCALZI	0	3
26655	VIA S.NICOLA	0	3
26751	VIA S.PAOLO	0	3
26902	VIA S.PIERINO	0	3
37004	VIA S.PIETRO	0	4
37450	VIA S.PIO DA PIETRALCINA	0	4
26950	VIA S.RANIERINO	0	3
27204	VIA S.SIMONE	0	3
27252	VIA S.STEFANO	0	3
27300	VIA S.TOMMASO	0	3
27355	VIA S.VITO	0	3
27451	VIA S.ZENO	0	3
27602	VIA SALEMI	0	4
43304	VIA SALVO D'ACQUISTO	1	3
47353	VIA SANDRO PERTINI	1	4
27705	VIA SANTA APOLLONIA	0	3
27753	VIA SANTA BIBBIANA	0	3

27801	VIA SANTA BONA	0	4
27856	VIA SANTA CATERINA	0	3
28103	VIA SANTA CECILIA	0	3
28206	VIA SANTA LUCIA	0	3
28254	VIA SANTA MARGHERITA	0	3
28302	VIA SANTA MARIA	0	1
28350	VIA SANTA MARTA	0	1
30354	VIA SANTE TANI	0	3
28405	VIA SANT'ORSOLA	0	3
28631	VIA SASSARI	0	3
28755	VIA SAVONA	0	3
28851	VIA SCARDIGLI	0	3
29551	VIA SCIPIO SLATAPER	0	3
90001	VIA SCOGLIO DELLA MELORIA	2	2
28000	VIA SCORNIGIANA	0	4
28055	VIA SCORNIGLIANA Trav.A	0	4
28055	VIA SCORNIGLIANA Trav.B	0	4
54375	VIA SELVASTRELLE	1	2
28954	VIA SEMPIONE	0	4
54471	VIA SERCHIO	1	4
54526	VIA SESIA	1	4
29083	VIA SETTE VOLTE	0	3
29304	VIA SILVESTRI	0	3
15654	VIA SILVIO LUSCHI	0	3
20951	VIA SILVIO PELLICO	0	3
29352	VIA SIMITERI	0	4
16601	VIA SIMONE MARTINI	0	4
29455	VIA SIRACUSA	0	3
37601	VIA SOLARINO ALFREDO	0	3
5154	VIA SPARTACO CARLINI	0	3
29853	VIA SPINELLO ARETINO	0	3
90009	VIA SS.EFISIO E POTITO	1	4
29901	VIA STAMPACE	0	3
46370	VIA STEFANO PIAZZINI	2	4
30251	VIA SVEZIA	0	4
11502	VIA T.GALIMBERTI DETTO DUCCIO	0	3
37903	VIA T.VECELLIO Trav.A	0	4
44855	VIA TADDEO GADDI	1	4
90013	VIA TAGLIAMENTO	1	4
30306	VIA TALAMONE	0	4
30450	VIA TAVOLERIA	0	3
5950	VIA TENENTE A.CEI	0	3
90018	VIA TEVERE	1	4
30704	VIA TIBET	0	3
90020	VIA TICINO	1	3
37704	VIA TIEPOLO GIAMBATTISTA	0	4
90022	VIA TIMAVO	1	4
37752	VIA TIMPANARO SEBASTIANO JR.(ORATOIO)	0	5
30755	VIA TINO DI CAMAINO	0	3
37800	VIA TINTORETTO	0	4
37855	VIA TIZIANO VECELLIO	0	4

32152	VIA TOBAGI WALTER	0	4
22101	VIA TOMMASO PISANO	0	3
50514	VIA TOMMASO ROOK	1	4
31150	VIA TORINO	0	3
30450	VIA TORQUATO TASSO	0	3
31404	VIA TOSCANA	0	4
31452	VIA TOSCANELLI	0	3
31651	VIA TRAVERSA	0	3
35103	VIA TRE CANCELLI	0	5
31706	VIA TRENTO	0	3
31802	VIA TRIESTE	0	3
7604	VIA TULLIO CROSIO	0	2
32200	VIA TURINO VANNI	0	3
39105	VIA U. ALDROVANDI	1	5
9505	VIA U. DELLA FAGGIOLA	0	3
10850	VIA UGO FOSCOLO	0	3
24054	VIA UGO RINDI	0	3
6437	VIA UGOLINO E VADINO VIVALDI	1	2
6403	VIA UGONE VISCONTI	1	4
8956	VIA ULISSE DINI	0	1
10840	VIA UMBERTO FORTI	0	5
29956	VIA UMBERTO GIORDANO	1	4
32605	VIA UMBERTO VIALE	0	4
32056	VIA UMBRIA	0	4
32104	VIA UPEZZINGHI	0	3
1201	VIA V. BALDACCI	0	3
11152	VIA V. FRASCANI	0	4
11701	VIA V. GALLUZZI	0	4
12600	VIA V. GIOBERTI	0	3
38603	VIA VALDAGNO	0	1
32150	VIA VALGIMIGLI	0	4
32955	VIA VASCO VIVIANI	0	3
2156	VIA VECCHIA BARBARICINA	1	3
90005	VIA VECCHIA MARINA	2	4
32200	VIA VECCHIA TRANVIA	0	4
19051	VIA VENANZIO NISI	0	3
32351	VIA VENEZIA GIULIA	0	4
33154	VIA VICINALE DI VIGNOLI	0	4
4045	VIA VIGNAGLIA	1	5
32701	VIA VILLA GLORI	0	4
40202	VIA VINCENZO BELLINI	1	4
43201	VIA VINCENZO CUOCO	1	3
49000	VIA VINCENZO MONTI	1	3
501	VIA VITTORIO ALFIERI	0	3
18885	VIA VITTORIO NICCOLI	0	4
32852	VIA VITTORIO VENETO	0	3
33051	VIA VOLTURNO	0	3
54670	VIA WILLIAM SMITH	1	4
33106	VIA XXIV MAGGIO	0	3
13300	VIALE A. GRAMSCI	0	3
30855	VIALE DEL TIRRENO	0	2

54320	VIALE DELLA SELVA	1	2
5353	VIALE DELLE CASCINE	0	3
42350	VIALE DELLE CASCINE	1	4
21350	VIALE DELLE PIAGGE	0	3
3301	VIALE F. BONAINI	0	3
48451	VIALE MEZZAPIAGGIA	1	4
8153	VICOLO DA SCORNO	0	3
24802	VICOLO DEL RUSCHI	0	3
30800	VICOLO DEL TINTI	0	3
32653	VICOLO DEL VIGNA	0	3
19854	VICOLO DELL'ORO	0	3
23800	VICOLO RICCIARDI	0	3
24452	VICOLO RONCIONI	0	3
28803	VICOLO SCARAMUCCI	0	3
1455	VIONE VANNINI	1	2